

Cassazione civile sez. lav. - 10/09/2018, n. 21956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ANTONIO Enrica	-
Presidente -	
Dott. BERRINO Umberto	-
Consigliere -	
Dott. RIVERSO Roberto	- rel.
Consigliere -	
Dott. MANCINO Rossana	-
Consigliere -	
Dott. CALAFIORE Daniela	-
Consigliere -	

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3828/2013 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso

l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso
dagli

avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,
giusta

delega in atti;

- ricorrente -

contro

M.G.,

M.B.,

M.A.,

M.I., in qualità di eredi di

L.A.B.,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO 62, presso lo
studio

dell'avvocato PASQUALE PETRILLI, rappresentati e difesi

dall'avvocato SAMUELE SCALISE giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE LAZIO,
COMUNE DI

VITERBO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 8133/2011 della CORTE D'APPELLO di
ROMA,

depositata il 28/02/2012 R.G.N. 618/2006.

RITENUTO

Che:

la Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 8133/2011 dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto di M.G. e litisconsorti, quali eredi di L.A.B., a percepire i ratei della pensione di inabilità nonché dell'indennità di accompagnamento spettante alla dante causa; osservava in particolare la Corte che il requisito economico fosse un elemento costitutivo della pretesa la cui mancanza era deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, salvo le preclusioni determinatesi nel processo, ed in particolare quella derivante dal giudicato interno; nella specie, peraltro, essendo intervenuto riconoscimento in via amministrativa era onere dell'Inps dedurre tempestivamente l'intervenuto successivo superamento dei limiti reddituali, che nella fattispecie non si era verificato;

contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps con un motivo, al quale M.G. e litisconsorti hanno resistito con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, artt. 2697 e 2909 c.c. e dell'art. 416 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c.; nonché errata, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto controverso decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5; premette, in proposito, l'Inps che nella fattispecie gli eredi

avevano richiesto il riconoscimento dei ratei arretrati per le provvidenze in oggetto e che costituitosi nel giudizio di primo grado l'Istituto aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ed il tribunale di Viterbo aveva condannato l'Inps alla corresponsione di entrambe le provvidenze; l'Inps aveva poi interposto appello limitatamente ai ratei della pensione di invalidità civile, eccependo l'insussistenza del diritto a tale provvidenza per superamento dei limiti reddituali da parte della defunta; ciò detto, l'Inps osserva che la sentenza impugnata sia errata anzitutto per aver affermato l'esistenza di una preclusione derivante da giudicato interno formatosi per avere il giudice di primo grado accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario, laddove invece il giudicato potrebbe essere ipotizzabile solo con riferimento a un'ipotesi di accoglimento della domanda rispetto alla quale il motivo di gravame si sia limitato a contestare il requisito sanitario; mentre nel caso di specie l'Inps aveva proposto specificamente appello sul punto della insussistenza del requisito reddituale rilevando che il giudice di primo grado avesse errato nel ritenere raggiunta la prova del requisito reddituale con la produzione a cura dei ricorrenti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; neppure poteva ritenersi plausibile sostenere che l'Inps non avesse contestato il requisito reddituale atteso che esso si era costituito in cancelleria il 18 maggio del 2004 al solo fine di sentire dichiarare la cessazione della materia del contendere, mentre per ritenere configurata l'ipotesi della non contestazione di un fatto (nella specie del requisito reddituale) occorreva che il ricorrente avesse specificatamente ed esaustivamente dedotto il requisito nell'atto introduttivo del giudizio; mentre nel caso di specie gli eredi della signora Lotti nel ricorso introduttivo avevano affermato che "per quanto riguarda le condizioni economiche richieste per la concessione delle provvidenze invocate si fa presente che esse rientravano nei limiti fissati dalla normativa vigente come risulta dalla documentazione allegata" e tale documentazione era così individuata: dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante la situazione reddituale, il non ricovero e la qualità di eredi; si trattava pertanto di deduzione insufficiente e di allegazione lacunosa che non soddisfaceva la specificità ed esaustività della prova del possesso del requisito costitutivo reddituale che la giurisprudenza legittimità pretende nell'atto introduttivo per poter concretare l'ipotesi di non contestazione del requisito; il giudice del merito aveva altresì errato ad affermare che fosse l'ente previdenziale a dover dare la prova negativa in ordine al possesso di detti requisiti socioeconomici;

il motivo è infondato, dovendo essere soltanto corretta la motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 384 c.p.c.;

anzitutto va osservato che l'Inps non produce ed allega in maniera integrale il contenuto degli atti e dei documenti delle precedenti fasi del giudizio su cui si fonda il ricorso in questa sede;

in ogni caso è pacifico, in quanto addotto dallo stesso Istituto, che nel giudizio di primo grado i ricorrenti avessero allegato che "per quanto riguarda le condizioni economiche richieste per la concessione delle provvidenze invocate esse rientravano nei limiti fissati dalla normativa vigente come risultava dalla documentazione allegata costituita dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante la situazione reddituale, il non ricovero e la qualità di eredi"; a fronte di tale allegazione e produzione, l'Inps si era costituito in giudizio chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con riconoscimento della piena fondatezza della pretesa avversaria; appare evidente pertanto che si sia in tal modo configurata un'ipotesi di non contestazione del fatto, alla stregua di quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite le quali, anzitutto, (Cass. SU 5167/2003), in un caso in cui si discuteva proprio del valore probatorio della autocertificazione e della contestazione dell'allegazione hanno osservato che "...in difetto di contestazione, la prova del requisito reddituale non è richiesta, in quanto il requisito non contestato non è compreso nel novero dei fatti costitutivi della pretesa che la parte deve dimostrare, di guisa che il giudice dovrà ritenerlo sussistente non già in base alla eventuale autocertificazione, di per sé priva di qualsiasi rilievo probatorio, anche a livello di mero indizio, bensì in ragione della non contestata allegazione circa la sussistenza del requisito (v. S. U. n. 761/02)";

inoltre le stesse Sez. Unite (sentenza n. 12131/2003) hanno pure riconosciuto che la stessa dichiarazione sostitutiva di certificazione "possa concorrere - con altre risultanze istruttorie - ad integrare il quadro probatorio"; ed in seguito, sulla stessa scia, questa sezione lavoro con sentenza Sez. L, Sentenza n. 22484 del 04/11/2016 ha affermato che "nelle controversie assistenziali, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riferita al cd. requisito reddituale, pur non avendo valore probatorio, può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437 c.p.c., comma 2";

in altri termini, su tale questione, a differenza di quanto sostiene l'INPS in questo giudizio, deve ritenersi che l'allegazione sulla sussistenza dei requisiti economici per l'invalidità civile possa avvenire anche con il richiamo della produzione documentale (costituita dalla dichiarazione dell'interessato sui propri requisiti

reddituale) che tale allegazione è diretta ad integrare, anche in ragione del principio acquisito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui gli elementi costitutivi di una domanda sono individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo, tenendo presente che, per esprimerli, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poichè è sufficiente che essi risultano "dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto esse si trovino, secondo una interpretazione dell'atto introduttivo della lite che è riservata al giudice del merito" (Cass. 17076/2004), il quale dovrebbe altrimenti pervenire alla dichiarazione di nullità del ricorso (Cass. 18783/2009, Cass. 7097/2012);

pertanto in caso di assenza di qualsivoglia contestazione della medesima allegazione così introdotta nel giudizio (ed a maggior ragione in caso di esplicito riconoscimento della sua fondatezza) lo stesso fatto relativo al requisito reddituale deve ritenersi espunto dall'ambito del thema probandum;

di più, nel caso in esame, deve ritenersi - infatti - che la richiesta di cessazione della materia del contendere da parte dell'Inps, eliminando qualsiasi posizione di contrasto fra le parti (tale da far venir meno lo stesso dovere del giudice di pronunciare sulla domanda), integrasse anche un esplicito riconoscimento della fondatezza della domanda nella interezza dei suoi requisiti costitutivi, da cui discende l'ulteriore infondatezza del motivo di ricorso; dovendosi pertanto ribadire che il requisito reddituale, in quanto riconosciuto come sussistente dallo stesso Inps, non potesse essere più contestato in fase d'appello, posto che il principio secondo cui la contestazione relativa agli elementi costitutivi del diritto (quale il requisito reddituale) non integra un'eccezione in senso stretto, ma riveste natura di mera difesa - come tale sollevabile in ogni stato e grado rilevabile altresì d'ufficio - incontra pure il limite dell'alterazione dei temi di indagine del divieto di nova in appello; rimanendo in tal caso soggetto alle preclusioni connesse all'esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum;

pertanto, in definitiva, il ricorso deve essere rigettato; le spese processuali seguono la soccombenza come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 3700 di cui Euro 3500 per compensi

professionali, oltre al 15% per spese generali ed oneri accessori, con distrazione a favore dell'Avv. Samuele Scalise antistatario.

Così deciso in Roma, all'adunanza camerale, il 29 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2018